



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA

Direzione Didattica Statale

III CIRCOLO "SAN GIOVANNI BOSCO"

via Amando Vescovo, 2 - 70052 Bisceglie (BA)

Dirigente tel 0803502029

Direttore tel fax 080 3955752


Codice Fiscale 83006560722

Codice Meccanografico BAEE070004

www.terzocircolobisceglie.it

info@terzocircolobisceglie.it

baee070004@pec.terzocircolobisceglie.it



FSE FESR



Bisceglie, _____

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Ferie A.S. 200____ /200____ - ART. 13 CCNL 2007 – 2009.

____ I ____ sottoscritt _____

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di _____

a tempo indeterminato, avendo / non avendo già usufruito di gg. _____ di ferie per l'a. s. 2008/2009 e di gg. quattro di festività sopresse, ai sensi della legge 23/12/1977, n. 937,

CHIEDE

di essere collocat____ in **FERIE** per n. _____ giorni lavorativi dal _____ al _____

per n. _____ giorni lavorativi dal _____ al _____

per n. _____ giorni lavorativi dal _____ al _____

Nel rispetto della normativa vigente, ____ I ____ sottoscritt _____

dichiara la sua reperibilità durante le ferie al seguente indirizzo e recapito telefonico:

via _____ civico _____

località _____ CAP _____ prov. _____

telefono fisso _____ telefono cellulare _____

posta elettronica _____

_ I _ sottoscritt _____ è altresì consapevole che la mancata indicazione completa del suo recapito durante il godimento delle ferie non potrà costituire addebito alla istituzione scolastica per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie per i suoi personali interessi nel periodo considerato, ove non fosse possibile portarle a Sua conoscenza.

Bisceglie, _____

Firma

Vista la domanda, così come redatta dal richiedente, si concede non si concede, per le seguenti motivazioni _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. ...omissis...
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 CCNL conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al Dirigente Scolastico.
9. Le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.
10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruito dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA.
11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico.
15. All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che indeterminato.